

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, secondo le norme del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (*cd "autocertificazioni"*) e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari (*di seguito "CCIAA"*) nei procedimenti per le richieste di contributi da parte delle imprese.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

1. L'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve conformarsi ai principi di efficienza, efficacia e tempestività.

2. I controlli **possono essere** effettuati a campione, con sorteggio casuale, nelle seguenti percentuali:

- 5% per contributi fino a 15.000,00 €
- 6% per contributi da 15.000,01 fino a 25.000,00 €, con arrotondamento almeno all'unità
- 7% per contributi oltre i 25.000,00 € con arrotondamento almeno all'unità

delle autodichiarazioni presentate.

3. Gli uffici della CCIAA sono sempre tenuti ad effettuare idonei controlli quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Sussistono fondati dubbi ogniqualvolta le dichiarazioni rese siano evidentemente inattendibili ovvero contengano imprecisioni od omissioni tali da far supporre una precisa volontà del dichiarante di fornire, a suo vantaggio, solo dati inesatti o parziali. Devono comunque essere effettuati controlli anche quando pervengono all'ente segnalazioni da soggetti terzi.

4. I controlli saranno effettuati prima dell'adozione di provvedimenti (controlli preventivi) nelle ipotesi previste al comma 3 del presente articolo, salvi i casi in cui il tipo di procedimento o la legge non lo consentano. In tutti gli altri casi i controlli seguiranno l'adozione dei provvedimenti (controlli successivi) di concessione.

Articolo 3 – Modalità dei controlli

1. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dagli uffici della CCIAA consultando direttamente gli archivi dell'amministrazioni certificante (controllo diretti) ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (controlli indiretti).

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio saranno effettuati dagli uffici della CCIAA con tutti i mezzi istruttori a disposizione (a titolo esemplificativo, sarà

possibile richiedere all'interessato o a terzi la documentazione privata idonea a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni, effettuare visite ispettive e sopralluoghi).

Nei casi in cui il contenuto della dichiarazione non sia in alcun modo dimostrabile, gli uffici della CCIAA concluderanno il procedimento senza effettuare alcun controllo.

Articolo 4 – Termini per l'effettuazione dei controlli

1. I controlli preventivi devono essere attivati entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui sorge il dubbio di cui all'Art. 2 comma 3 del presente Regolamento, e comunque preferibilmente in tempo utile per assicurare il rispetto del termine fissato per la conclusione del procedimento.

2. I controlli successivi devono essere di norma attivati entro 180 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di concessione. Potranno essere avviati anche nel tempo intercorrente la richiesta e il provvedimento di concessione.

Articolo 5 - Irregolarità od omissioni

Qualora le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, ritenute incidenti sul buon esito dell'istruttoria e non costituenti falsità, l'Ufficio competente dà notizia delle stesse all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine previsto dal Bando, Regolamento e/o similari. In assenza di specifiche il termine è fissato in 15 giorni di calendario; in caso di non ottemperanza all'invito, il procedimento non ha seguito.

Articolo 6 – Falsità delle dichiarazioni

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive all'atto di notorietà, l'Ente è tenuto a trasmettere senza indugio gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.